

## ALLEGATO A)

### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CHRONOS<sup>3</sup>"



Art. 1) È costituita una Associazione Culturale avente la seguente denominazione "Chronos<sup>3</sup>"

Art. 2) L'Associazione ha sede a Via Garibaldi, 110 a Carpenedolo (BS) 25013

Art. 3) La durata dell'associazione è illimitata

Art. 4) L'associazione è un centro permanente di vita associativa, a carattere democratico. L'associazione non persegue finalità di lucro ed ha per scopo quanto segue:

- a) la creazione di un network culturale-artistico che agevoli la diffusione e l'incontro tra idee e sperimentazioni artistiche di diversa provenienza;
- b) La promozione di attività di studio, di ricerca, artistica, assistenziale, educativa, sportiva e ricreativa, scientifica e di formazione e cooperazione a livello interdisciplinare;
- c) La realizzazione di studi, ricerche e documentazioni in materia teatrale e/o musicale per conto proprio e di collaborazione con altri enti che si prefiggono analoghi fini, con particolare riguardo allo studio dell'arte teatrale;
- d) L'organizzazione e la partecipazione a convegni, stages, seminari, conferenze, mostre, corsi di lezioni ed altre manifestazioni culturali nazionali e internazionali, festival, rassegne, proiezioni, cineforum, concerti, sagre;
- e) La promozione, l'organizzazione e la gestione, anche in collaborazione con altri enti, di manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche e fotografiche, compresa la produzione e l'organizzazione di spettacoli e sfilate di moda;
- f) La redazione, stampa e diffusione di atti relativi alla propria attività ed alla pubblicazione dei saggi, nonché ogni altra attività di carattere pubblicistico (giornali, riviste, bollettini, ecc.);
- g) La promozione di iniziative tese a creare collegamenti ed incontri con forze e movimenti politico-culturali;
- h) La cooperazione con istituti universitari e di ricerca con enti ed organismi pubblici e privati;
- i) La promozione di attività di servizi che siano di supporto al raggiungimento degli scopi associativi in genere, e quindi la gestione diretta o indiretta di impianti alberghieri, villaggi turistici, pensioni, motels, agriturismi, ristoranti, bars, agenzie di viaggi, lidi e spiagge attrezzate;
- j) Il noleggio di attrezzature audio e macchinari per la produzione di eventi musicali, cinematografici, teatrali e di video quali: luci, macchine da presa, sale di montaggio per la post-produzione, strumenti musicali, sistemi di amplificazione e supporti per l'incisione;

Art. 5) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione per donazioni, lasciti, erogazioni ed altro;
- b) Da eventuali fondi di riserva, costituiti dalle eccedenze di bilancio;



- c) Dai contributi provenienti da qualsiasi Ente Pubblico o Privato;
- d) Dalle quote associative.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota mensile di iscrizione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota mensile d'iscrizione.

È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli mensili. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione dell'iscrizione mensile, e sono comunque a fondo perduto; versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla stessa a titoli di versamento a fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 6) L'associazione si compone di:

- a) soci fondatori;
- b) Soci ordinari.

Sono soci fondatori tutti coloro che sono intervenuti in sede di stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione e che, se non intervenuti, saranno nominativamente indicati nell'atto costitutivo, mentre sono soci ordinari tutti i cittadini italiani, di ambo i sessi, che dopo aver presentato domanda di iscrizione all'associazione hanno avuto il consenso del Consiglio Direttivo, provvedono al versamento della quota sociale e siano in possesso della regolare tessera di soci ordinari. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La divisione degli aderenti nelle due categorie di soci fondatori e soci ordinari non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, che non potranno avere effetto prima dello scadere dell'anno solare in cui il socio si dimette;
- b) Per radiazione pronunciata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo;
- c) Dopo un mese di mancato pagamento della quota associativa, decorrenti dal termine fissato dallo Statuto per il pagamento regolare della medesima e dopo sollecito spedito dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata.

Nel caso di dimissioni il socio deve comunicare la propria intenzione per iscritto al Consiglio Direttivo. Detta comunicazione avrà effetto con lo scadere dell'anno solare in cui viene effettuata, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 7) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente

L'elezione di tali organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, indirizzo di posta elettronica certificata e non, e/o a mezzo fax, e comunque con qualunque strumento idoneo, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materia da trattare. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le venti unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazione da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 9) Sono compiti dell'Assemblea:

- L'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio;
- L'approvazione delle relazioni sulle attività svolte e sulle linee generali dei programmi presentati dal Consiglio Direttivo. Deliberare sui programmi di attività della Associazione;
- Le elezioni del Consiglio Direttivo e la determinazione del numero dei consiglieri;
- Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto;
- La deliberazione sull'eventuale scioglimento della Associazione;
- La sostituzione di uno o più membri del Consiglio Direttivo in caso di vacanza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza dei voti e con la presenza in prima convocazione di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, ma deve essere presa sempre a maggioranza dei presenti.

Art. 10) Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro membro, con una delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. In Assemblea non è ammesso alla votazione il socio che non sia in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. I consiglieri devono essere aderenti all'associazione. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. I consiglieri uscenti sono

rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti ad ogni consigliere almeno una settimana prima della data fissata per la riunione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo fax o indirizzo di posta elettronica certificata e non. Nel caso di avviso a mezzo di telegramma sarà sufficiente che questo pervenga almeno due giorni prima.

Decade dalla carica il consigliere che non abbia partecipato alle riunioni per tre volte consecutive.

Art. 12) Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- a) assicurare l'esecuzione dei programmi e delle attività deliberate;
- b) Sovrintendere alla buona gestione dei beni dell'associazione;
- c) Stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- d) Decide circa le domande di ammissione dell'Associazione di nuovi soci;
- e) Decide sull'esclusione dalla Associazione di un membro, per giusti motivi e fondati;
- f) Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione;
- g) Tenta di comporre in prima istanza tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione e i suoi organi;
- h) Elegge nel suo seno il Presidente, il VicePresidente e il segretario.

Art. 13) Il Presidente presiede tutte le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Sovrintende alla attuazione di tutti i programmi dell'Associazione anche in giudizio e di fronte ai terzi ed ha la firma sociale. Il Presidente effettua altresì tutte le operazioni bancarie, quali l'apertura di conti correnti, depositi, di fidi, così come ogni altra operazione necessaria per l'amministrazione dell'Associazione, riscuote i contributi ed ogni altra somma a qualsiasi altro titolo devoluta alla Associazione.

Art. 14) Il Vice Presidente ha la funzione di sostituire a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento e sovrintende ai servizi dell'Associazione.

Art. 15) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 16) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci. I libri dell'Associazione sono visibili e chiunque ne faccia motivata richiesta, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.


Art. 17) All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 18) In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni associative non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19) Tutte le controversie tra i soci e tra questi e l'associazione ed i suoi organi saranno in prima istanza composte dal consiglio Direttivo. In caso di contestazione, in seconda istanza saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno "EX BON ET AEQUO" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 20) Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

Il Presidente  
Vittorio Borsari



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DP I MILANO - UT Milano I

REGISTRATO IN DATA 05/09/13. SERIE 3 N. 9054  
CON € 168,00

PER DELEGA DEL DIRETTORE  
PROVINCIALE  
Guido Isolabella



05 SET. 2013

